



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV)

P. IVA 00439130188

Tel. 0382/76100-76001

Pec: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 16 DEL 25/05/2026

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ATS di Pavia Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 4583 del 19/05/2026, avente ad oggetto "*Adempimenti inerenti le acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 16/160/CEE – Richiamo circa le competenze comunali e richiesta di riscontro relativamente ad eventuali episodi di annegamento"* con la quale si precisa che allo stato attuale nel territorio provinciale non sono presenti punti di balneazione in acque superficiali o parte di esse nelle quali è prevista la pratica della balneazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";

Preso atto dell'art. 5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati le competenze in materia di balneazione;

Considerato che sul territorio comunale sono presenti il Fiume Po e il Fiume Lambro, oltre a numerosi canali e rogge destinati ad altri usi e quindi non balneabili, al fine di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza impropriamente i suddetti fiumi e canali, si ritiene opportuno tutelare l'incolumità pubblica e istituire il divieto di balneazione permanente su tutto il territorio comunale;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

il DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, in particolare nei Fiume Po e Fiume Lambro (per il tratto che attraversa il Comune di Chignolo Po) e nei canali e rogge del territorio;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante pubblici avvisi, l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito del Comune di Chignolo Po;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis "sanzioni amministrative" del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali) così come indicata nei Regolamenti Comunali vigenti al momento dell'applicazione della suddetta sanzione;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ad ATS Pavia per i seguiti di competenza ed inserita nel Portale Acque ministeriale;
- al Servizio di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine incaricate della vigilanza dell'esatta esecuzione della presente ordinanza;

AVVISA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Chignolo Po, 25/05/2026

IL SINDACO
Antonella Zanaletti

